



COMUNE DI CHIARI

Provincia di Brescia

P.za Martiri della Libertà n. 26 – CHIARI (BS)

CAP 25032 - C.F. 00606990174 - P.I. 00572640985

Tel 03070081 Fax 030712011

08.02.07

Prot. n. 3563 /

Chiari, 8 FEB. 2007

OGGETTO: Ordinanza di istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate ad eccezione del carico e scarico fino a 5 tonnellate

IL SINDACO

Considerato che, sulle strade che attraversano il centro abitato della Città, si registra un flusso di traffico in costante aumento alimentato, oltre che dal traffico leggero, anche da veicoli commerciali pesanti che contribuiscono notevolmente, in alcuni periodi dell'anno, al superamento del livello di attenzione e di allarme dei valori di PM10 come definiti dalla norma Regionale DGR n°10863 del 28/10/2002;

Considerato che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto sul territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni di polveri;

Visti i dati di particolato fine (PM10) rilevati da ARPA sul territorio comunale nel corso dell'anno 2006 e preso atto che risultano documentati – su 294 rilevazioni – 154 superiori del livello di attenzione stabilito con norma regionale e una concentrazione media registrata pari a 59 micro grammi PM10/m3;

Preso atto che numerosi studi scientifici hanno evidenziato gli effetti nocivi provocati sulla salute dagli inquinanti atmosferici, ed in particolare preso atto che il PM10 è ritenuto l'inquinante maggiormente associato con eventi sanitari avversi;

Atteso che è dimostrabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell'uso dei veicoli con motore a scoppio quale fonte più significativa nel contesto urbano;

Ritenuto necessario garantire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, limitando nelle strade del centro abitato il flusso di veicoli per il trasporto di cose aventi massa superiore a 3,5 tonnellate ad eccezione del carico e scarico fino a 5 tonnellate;

Ritenuto, altresì, opportuno e necessario salvaguardare la pavimentazione e le caratteristiche strutturali delle nuove rotonde stradali realizzate sui viali della città;

Preso atto che la realizzazione delle nuove varianti (Tangenziale Ovest e Nuova SS11) permettono il collegamento stradale nelle seguenti direzioni: BRESCIA-MILANO-BERGAMO e

viceversa senza la necessità di attraversare le strade interne al centro abitato;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n°30 del 30/05/2006, relativa all'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano;

Vista la Delibera del consiglio Comunale n°84 del 28/11/2006, relativa alle controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del Piano Generale del Traffico Urbano e approvazione del Regolamento Viario;

Visto il progetto/proposta di istituzione della segnaletica necessaria alla realizzazione del divieto sopracitato e preso atto che i mezzi pesanti potranno raggiungere le varie ditte ed industrie presenti sul territorio di Chiari, attraverso percorsi alternativi, nonché attraverso l'utilizzo di veicoli non superiori a 5 t. per il carico e scarico nelle aree interessate dal divieto;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.7 del D.L. 20/04/1992 n°285 ed il relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione e successive modifiche;

ORDINA

Con effetto immediato, l'istituzione del divieto di transito nel centro abitato della Città di Chiari per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, ad eccezione dei veicoli utilizzati per le operazioni di carico e scarico fino a 5 tonnellate, che dovranno essere dimostrate attraverso idonea documentazione, e di tutti i veicoli di emergenza, di soccorso e trasporto pubblico;

Tale divieto sarà reso noto mediante il posizionamento di idonea segnaletica stradale verticale, così come indicato nella "proposta di istituzione del divieto di transito per i veicoli superiori a 5 ton. in centro abitato" datata 03/11/2006 che farà parte integrante della presente Ordinanza.

Ai funzionari, agli Ufficiali ed agli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art.12 del C.d.S., l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, è demandato il compito di controllo relativo all'osservanza della presente Ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite attraverso l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme del Codice della Strada, secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24/11/1981 n°689;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

Carabinieri di Chiari - Polizia Stradale distaccamento di Chiari - Guardia di Finanza di Chiari - Vigili del Fuoco di Chiari - Pronto Soccorso di Chiari -

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Dalla Residenza Municipale, 8 FEB. 2007



IL SINDACO

Avv. Sandro Mazzatorta